



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018**

# **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°237 del 12/01/2018**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 dicembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CAMPIONI FEDERICA, GIAMPAOLO PINTO

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. FAITI 2004 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CIRULLI ANTONIO, MARDEGAN FABIO, MECCA ANDREA E RIGON MICHAEL PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.29 LND DEL 25/11/2017 (Gara: LAVINIO CAMPOVERDE – FAITI 2004 del 25/11/2017 – Campionato Juniores Provinciali Latina)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 200 del 15/12/2017**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;  
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiale;  
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:  
a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'Arbitro, nel rapportino di fine gara consegnato ai dirigenti delle due squadre, avrebbe annotato tra gli espulsi del Faiti 2004, soltanto due calciatori, e non già cinque, come indicato invece nel supplemento di referto.  
La reclamante ritiene inoltre, a tal riguardo, che al momento della sospensione dell'incontro non sussisteva alcun reale pericolo per l'incolumità fisica del Direttore di gara, tale da non consentire a quest'ultimo la notifica dell'espulsione ai tre calciatori del Faiti 2004 coinvolti nel "parapiglia".  
Di qui "il grave errore tecnico" dell'Arbitro che dovrebbe comportare, a parere della ricorrente, la ripetizione della gara e l'annullamento di tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.  
In via subordinata, la reclamante deduce in ogni caso la eccessività delle sanzioni comminate ai propri calciatori, nonché l'eccessività della sanzione pecuniaria a carico della stessa società Faiti 2004; sanzioni delle quali si chiede, pertanto, la riduzione.  
Questa Corte, esaminato il referto dell'Arbitro ed il relativo supplemento, nonché il rapporto dell'Osservatore Arbitrale, documenti nei quali sono stati descritti dettagliatamente tutti i fatti verificatisi in campo e sulla tribuna, durante l'incontro, ritiene innanzitutto pienamente giustificata la decisione dell'Arbitro che, a causa dei gravi disordini scoppiati in tribuna, tra le opposte tifoserie e della rissa generatasi poi in campo, tra i giocatori delle due squadre, abbia ritenuto opportuno, a tutela della propria incolumità, di non notificare la espulsione ai tre calciatori del Faiti 2004, autori di gesti di violenza nei confronti degli avversari.

A tal riguardo, si ribadisce il principio che appartiene esclusivamente alla sfera discrezionale dell'Arbitro la valutazione dello stato di pericolo, ai fini della tutela della propria incolumità fisica.

Ne consegue, che deve ritenersi quindi corretta la decisione dell'Arbitro di sospendere la gara per il venir meno del numero minimo di giocatori da parte della società Faiti 2004.

Quanto poi alla circostanza che il nominativo dei tre calciatori che l'Arbitro ha ritenuto espulsi non risulti indicato nel rapportino di fine gara, nulla rileva ai fini della validità e sussistenza dei provvedimenti disciplinari, dal momento che, nel supplemento al referto che, unitamente al rapporto di gara, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in campo, l'Arbitro, dopo aver descritto i gesti aggressivi compiuti dai tre calciatori MARDEGAN Fabio, MECCA Andrea e RIGON Michael, ha espressamente dichiarato "di ritenere espulsi" i suddetti giocatori n°6-15-13 del Faiti 2004, sicché nessun dubbio può esistere al riguardo.

Per quanto concerne l'ammenda a carico della società reclamante, questa Corte ritiene del tutto congrua ed adeguata la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo, considerato il comportamento gravemente aggressivo e provocatorio posto in essere in particolare da un sostenitore del Faiti 2004, che addirittura ha scagliato contro i tifosi avversari una panchina di legno.

Confermata, altresì, la sanzione a carico del calciatore CIRULLI Antonio che, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all'Arbitro espressioni offensive, poi reiterate al momento della sospensione della gara, potranno, invece, essere lievemente ridotte le sanzioni a carico dei calciatori MARDEGAN, MECCA e RIGON, responsabili di gesti aggressivi nei confronti dell'avversario, ma senza alcuna conseguenza fisica.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifiche a carico dei calciatori MADEGAN Fabio, MICCA Andrea e RIGON Michael a 2 gare, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 dicembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PODGORA CALCIO 1950 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI LUBIRATI YURI E MASINI FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 13/12/2017**

**(Gara: PODGORA CALCIO 1950 – ATLETICO MORENA del 10/12/2017 – Campionato di Promozione )**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 213 del 22/12/2017**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiale; osserva;

la Società reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminate ai propri tesserati, e ne chiede, pertanto, la riduzione, alla luce di una più realistica valutazione dei fatti.

Esaminato il rapporto arbitrale ed accertato che i calciatori LUBIRATI e MASINI, al momento dell'espulsione, hanno rivolto all'Arbitro espressioni irrispettose ed offensive, ma senza alcun atteggiamento minaccioso, questa Corte ritiene che le sanzioni possano essere lievemente ridotte, anche allo scopo di riportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva in casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori LUBIRATI Yuri e MASINI Fabrizio a 2 gare.

La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DEL CALCIATORE STARACE SIMONE (A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 10 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 LND DEL 29/11/2017 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE del 26/11/2017 – Campionato di Promozione)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il deferimento in epigrafe;

Lette le memorie difensive; letti gli atti ufficiali;

sentito l'Arbitro; osserva:

La tesi difensiva del reclamante, per cui l'Arbitro avrebbe erroneamente percepito l'espressione rivolta dallo Starace al calciatore Bancouly Lionel (n.9 dell'Accademia Calcio Roma) "stai zitto nove di merda" nell'espressione "stai zitto negro di merda", non ha alcun fondamento probatorio e, pertanto, non può essere accolta.

In particolare, il referto arbitrale – che costituisce fonte di prova privilegiata ex art.35 II comma CGS - è chiaro sulla natura dei fatti contestati al reclamante; anzi, codesto Organo Giudicante ha interpellato il direttore di gara che ha confermato, senza alcun dubbio, la natura "razziale" dell'offesa, specificando che lo stesso Bancouly nell'immediatezza reagiva "con veemenza".

La parte reclamante non ha fornito alcun valido elemento probatorio da superare la "piena prova" circa il comportamento del tesserato in occasione dello svolgimento della gara.

Sotto il profilo del quantum, si specifica che – attesa la natura razziale dell'offesa, la sanzione inflitta dal Giudice Sportiva è nei limiti del minimo edittale previsto dall'art.11, comma 2 del C.G.S..

Pertanto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500,00, DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BARBATO ANTONIO FINO AL 30/01/2018, DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE URMA GABRIELE PER 5 GARE E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COSTANTINI MANUEL PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.85 SGS DEL 10/12/2017**

**(Gara: CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI – VIRTUS CAMPAGNANO del 10/12/2017 – Campionato di Allievi Provinciali Fascia "B" Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiale; osserva;

la Società reclamante ritiene eccessive le sanzioni inflitte ai propri tesserati, nonché l'ammenda a carico della stessa ricorrente, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce dell'effettivo svolgimento dei fatti.

Esaminato il contenuto del rapporto arbitrale, ed in particolare gli eventi verificatisi al momento del ritiro della squadra del Castel Sant'Elia L. Graziosi, questa Corte ritiene congrua la sanzione inflitta al calciatore COSTANTINI Manuel per aver colpito un avversario con un violento pugno al volto.

Andranno invece parzialmente rivisitate, come da dispositivo, le sanzioni inflitte all'allenatore BARBATO Antonio ed al calciatore URMA Gabriele; il primo per aver rivolto reiterati insulti all'Arbitro, in occasione dell'espulsione di un proprio giocatore e il secondo per aver colpito più volte un avversario al volto.

I suddetti tesserati andranno infatti sanzionati esclusivamente per i descritti comportamenti, escluso invece ogni loro comportamento e diretto coinvolgimento, per quanto concerne l'apertura del cancello del campo volta a favorire l'aggressione dell'arbitro, dopo la fine concitata dell'incontro.

Ribadita la gravità del comportamento violento posto in essere nei confronti dell'Arbitro, da parte di un sostenitore del Castel Sant'Elia L. Graziosi, e confermata la responsabilità oggettiva di detta società, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente l'ammenda, per un necessario criterio di proporzionalità della sanzione

pecuniaria, e anche in considerazione del fatto che si è trattato di un gesto isolato, compiuto da un singolo soggetto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la scrivente Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 300,00, la squalifica a carico dell'allenatore BARBATO Antonio al 5/01/2018 nonché la squalifica a carico del calciatore URMA Gabriele a 3 gare, confermando, altresì, la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 gennaio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORRICE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TAGLIAFERRI DAVIDE FINO AL 31/03/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.19 LND DEL 2/12/2017 (Gara: TORRICE CALCIO – ARPINO del 2/12/2017 – Campionato Juniores Provinciali Frosinone)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Torrice Calcio chiede l'annullamento e/ o la riduzione della squalifica inflitta a carico del calciatore TAGLIAFERRI Davide.

Esaminati gli atti ed il referto arbitrale, fonte primaria di prova, si evince che il comportamento del Tagliaferri, non può essere considerato violento nei confronti del direttore di gara.

Infatti, il direttore di gara, non riportava lesioni refertate, né segni evidenti sul volto, da come si può estrapolare dal referto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore TAGLIAFERRI Davide al 31/01/2018, escludendo, altresì, l'applicazione delle misure amministrative di cui all'art.16, comma 4 bis del C.G.S..

La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SANTA LUCIA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00 E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI MICO ANDREA FINO AL 22/12/2017 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.57 LND DEL 14/12/2017 (Gara: SPES 1908 – SANTA LUCIA CALCIO del 9/12/2017 – Campionato Juniores Provinciali Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018**

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ASD Santa Lucia, chiede a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale l'annullamento del giudizio formulato dal Giudice Sportivo Territoriale relativamente al mancato tesseramento del calciatore BEJERAMI Besart in quanto non cittadino Italiano.

Esaminati tutti gli atti ufficiali, nonché alla luce della documentazione fornita dalla società ricorrente, il caso di specie, non rientra nella casistica di genere dell'art.29, comm. 4 del C.G.S, in quanto lo stesso calciatore risulta essere, a tutti gli effetti, cittadino dall'11 marzo 2016.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

- CRL 237/5  
DELIBERA

Di accogliere il reclamo, revocando la punizione sportiva della perdita della gara nonché le conseguenti sanzioni, e, per l'effetto, di convalidare il risultato di 2 - 3 acquisito sul campo.  
La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGGI JACOPO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.92 SGS DEL 22/12/2017 (Gara: GRIFO ACADEMY – S.S. PASSO CORESE del 16/12/2017 – Campionato Allievi Provinciali Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018**

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società S.S. Passo Corese, chiede, a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, una riduzione della squalifica di un suo tesserato, il Sig. MAGGI Jacopo;  
Analizzati i fatti, nonché il referto arbitrale, fonte primaria di prova, si evince che il comportamento del Maggi risulta essere solo ingiurioso nei confronti del direttore di gara, senza nessuna intenzione di assumere un comportamento violento nei confronti del Direttore di Gara.  
Pertanto alla luce dell'art.19 del C.G.S., tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MAGGI Jacopo a 4 gare.  
La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S.D. VIRTUS BRACCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERNARDINI FEDERICO FINO AL 30/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 14/12/2017 (Gara: DUEPIGRECOROMA – VIRTUS BRACCIANO del 10/12/2017 – Campionato di Prima Categoria)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018**

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale;  
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale, la società Virtus Bracciano, chiede alla scrivente Corte l'annullamento, o la riduzione della squalifica inflitta a carico del calciatore Federico Bernardini, in quanto lo stesso, a loro dire, avrebbe colpito l'Arbitro, involontariamente, da dietro.  
Esaminati gli atti ufficiali, ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale si evince che l'Arbitro era girato di spalle e che, di conseguenza, non poteva vedere la volontarietà del gesto del Bernardini, che comunque ha tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti del Direttore di gara;

Tutto quanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore BERNARDINI Federico al 13/04/2018.  
La tassa reclamo va restituita.

**Pubblicato in Roma il 12 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli